

	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER PROGETTUALITA'	
	CONDIVISE NELL'AMBITO DI PARMA EUROPEAN YOUTH	
	CAPITAL 2027	
	TRA	
	COMUNE DI PARMA. con sede legale in Parma, Str.da Repubblica, 1, C.F.	
	e P. IVA 00162210348, (di seguito indicata come Comune), nella persona del	
	Sindaco e legale rappresentante, Michele Guerra, per la carica ed agli effetti del	
	presente atto domiciliato presso la sede municipale;	
	E	
	l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, con sede in Parma, via	
	Università n. 12, Codice Fiscale/Partita IVA00308780345, P.E.C.:	
	protocollo@pec.unipr.it, legalmente rappresentata dal Rettore protempore (di	
	seguito anche “Università di Parma” o “Università”);	
	unitamente indicate, anche, quali “Parti” o singolarmente anche “Parte”,	
	PREMESSO CHE	
	- l’art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana promuove lo sviluppo	
	della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio	
	storico e artistico della Nazione;	
	- l’Università ha quali fini primari la promozione, l’elaborazione e la diffusione	
	del sapere scientifico, l’istruzione superiore, la formazione permanente,	
	mediante il libero esercizio della ricerca, dell’insegnamento, dello studio, al	
	servizio della società, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana;	
	- la Legge n. 341 del 19 novembre 1990, in particolare l’art. 8, consente alle	
	Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali	
	e formative, di avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della	
	<i>Pagina n. 1 di 14</i>	

collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la
costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipula di apposite
convenzioni;

- lo Statuto dell'Università, emanato con D.R.D. n. 1506 del 26 giugno 2019
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2019 e ss.mm.ii.,
contempla, tra i compiti dell'Ateneo, lo sviluppo delle relazioni con le altre
Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e
favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le
altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e
verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica;

- l'art. 1 comma 7 dello Statuto di Ateneo prevede, nello specifico, che l'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, possa promuovere ed utilizzare forme di cooperazione con le altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati;
--

- vista la Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Parma e il Comune
di Parma, approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione
dell'Università di Parma n. 275/2023 del 24/05/2023

- il Comune di Parma è promotore del programma “Parma European Youth Capital 2027” (di seguito “Parma2027”), finalizzato alla promozione della partecipazione giovanile, dell’inclusione, della dimensione europea e della valorizzazione culturale e formativa del territorio;

- l'Università degli Studi di Parma, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali di didattica, ricerca, terza missione e internazionalizzazione, partecipa alle iniziative connesse a Parma2027 mediante la realizzazione di specifiche progettualità rivolte alla popolazione studentesca e giovanile;
--

- in data 18 novembre 2025, con atto a Repertorio n. 1.415 e Raccolta n. 1.082

del Notaio dottor Cesare Mariani di Parma, il Comune di Parma e l'Università

degli Studi di Parma, unitamente alla Provincia di Parma, al Consiglio Locale

dei Giovani di Parma, all'Unione Parmense degli Industriali, all'associazione

“Parma, io ci sto!” e a CSV Emilia ODV, hanno costituito il “Comitato per

Parma European Youth Capital 2027 ETS” (di seguito “Comitato”), ente del

Terzo Settore senza fini di lucro, con sede in Parma, avente lo scopo di

realizzare tutte le azioni e i contenuti del Dossier presentato dal Comune di

Parma allo European Youth Forum per la candidatura a Capitale Europea dei

Giovani 2027, dichiarato vincitore in data 21 novembre 2024;

- nell'ambito del suddetto Comitato, il Comune di Parma mantiene la titolarità

e la responsabilità del Dossier “A Piazza for Europe. The Youth Taste of

Transformation”, nonché la facoltà di concedere il logo e la denominazione

correlati al titolo di Capitale Europea dei Giovani 2027, in quanto firmatario

del relativo Accordo con lo European Youth Forum;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle pubbliche

amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in

collaborazione di attività di interesse comune;

- nell'ambito di Parma2027, l'Università ha presentato progettualità articolate

nelle seguenti linee di intervento:

- Linea A – Parma Youth Academies;
- Linea B – Call for Ideas UniPR;

- il Comune di Parma ha approvato le suddette progettualità, prevedendo

specifici fondi per coprire i costi relativi alla loro realizzazione;

- nell'ambito della Linea A è inoltre previsto il finanziamento di premi di

	partecipazione a favore degli studenti in mobilità coinvolti nelle Academies	
	mediante contributo erogato da Crédit Agricole Italia S.p.A., disciplinato da	
	separato accordo con l’Università;	
	- le Parti danno atto che il presente Accordo è volto al perseguimento di un	
	interesse pubblico comune, mediante la messa in comune di competenze	
	istituzionali, scientifiche, organizzative e amministrative, nell'ambito delle	
	rispettive finalità istituzionali;	
	- ciascuna Parte consegue, attraverso la collaborazione, un proprio beneficio	
	istituzionale: il Comune di Parma rafforza la qualità scientifica, metodologica,	
	internazionale e sperimentale delle progettualità sviluppate nell'ambito di	
	Parma European Youth Capital 2027, mentre l'Università valorizza le proprie	
	attività di didattica, ricerca, terza missione e internazionalizzazione,	
	promuovendo sperimentazioni innovative, percorsi formativi e opportunità di	
	coinvolgimento di studenti, ricercatori e dottorandi;	
	- la collaborazione disciplinata dal presente Accordo è fondata su un modello	
	di cooperazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15	
	della legge n. 241/1990 e non persegue finalità lucrative né configura un	
	rapporto a prestazioni corrispettive.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO, L’UNIVERSITÀ E IL COMUNE	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Premesse	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e sono da	
	intendersi, qui, integralmente riportate e trascritte.	
	Art. 2 - Natura della collaborazione	
	Le Parti riconoscono che il presente Accordo disciplina una forma di	
	<i>Pagina n. 4 di 14</i>	

	cooperazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990,	
	finalizzata esclusivamente al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico	
	comune.	
	Le attività disciplinate dal presente Accordo sono svolte mediante la	
	partecipazione attiva e congiunta delle Parti e non configurano un rapporto	
	sinallagmatico avente ad oggetto l'acquisizione di servizi a titolo oneroso, né	
	attività ordinariamente reperibili sul mercato, né interferisce con il	
	perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di	
	appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla	
	concorrenza negli Stati membri ma rappresentano l'esercizio coordinato delle	
	rispettive funzioni istituzionali.	
	Art. 3 – Oggetto e finalità	
	Il presente accordo disciplina la collaborazione istituzionale tra il Comune di	
	Parma e l'Università degli Studi di Parma per la realizzazione delle attività	
	progettuali sviluppate nell'ambito del programma “Parma European Youth	
	Capital 2027”.	
	Le attività oggetto del presente Accordo sono realizzate mediante una	
	cooperazione stabile e reciproca tra le Parti, che concorrono con proprie risorse,	
	competenze, personale, strutture, capacità organizzative e scientifiche,	
	assumendo ciascuna un ruolo attivo nella progettazione, realizzazione,	
	monitoraggio e valutazione delle iniziative.	
	Le attività oggetto del presente accordo riguardano:	
	a) la realizzazione delle “Parma Youth Academies” (Linea A);	
	b) la realizzazione dei progetti selezionati nell'ambito della “Call for Ideas	
	UniPR” (Linea B);	
	<i>Pagina n. 5 di 14</i>	

Le Parti perseguono congiuntamente finalità di interesse pubblico volte a:

- | | |
|---|--|
| • | promuovere la partecipazione giovanile e studentesca; |
| • | valorizzare la dimensione europea e internazionale della città di Parma e, conseguentemente dell'Ateneo; |
| • | sostenere iniziative formative, culturali, scientifiche e interdisciplinari; |
| • | favorire processi di inclusione sociale, innovazione e cittadinanza attiva; |
| • | rafforzare la collaborazione istituzionale tra Comune e Università. |

Le Parti riconoscono che le attività disciplinate dal presente Accordo costituiscono il risultato di una progettazione condivisa e non sono riconducibili all'acquisizione da parte del Comune di prestazioni standardizzate reperibili sul mercato, bensì alla valorizzazione integrata delle rispettive competenze istituzionali e scientifiche.

Art. 4 – Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a collaborare secondo principi di leale cooperazione istituzionale, condividendo competenze, risorse professionali, informazioni e strumenti organizzativi necessari al raggiungimento degli obiettivi comuni del presente Accordo.

L'Università si impegna a:

- | |
|--|
| - curare il coordinamento scientifico, organizzativo e amministrativo delle attività progettuali; |
| - garantire la realizzazione delle iniziative approvate nell'ambito delle Linee A e B; |
| - predisporre e gestire eventuali procedure selettive, bandi o avvisi necessari all'attuazione delle attività; |

	- assicurare la corretta gestione amministrativa e contabile dei ristori;	
	- promuovere adeguatamente le iniziative realizzate nell’ambito del programma Parma 2027.	
	Il Comune si impegna a:	
	- a realizzare un'adeguata attività di comunicazione e promozione del progetto;	
	- mettere a disposizione, compatibilmente con la programmazione dell'Ente e previa disponibilità, spazi e sedi comunali idonei allo svolgimento di incontri, eventi e iniziative previste dal progetto;	
	- assicurare il coordinamento delle attività progettuali con il palinsesto complessivo degli eventi e delle iniziative programmati nell'ambito di Parma European Youth Capital 2027 , al fine di garantirne l'integrazione e la coerenza;	
	- riconoscere all'Università degli Studi di Parma, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo, un ristoro massimo delle spese sostenute pari a euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00), così articolato:	
	• euro 158.500,00 destinati alla Linea A – Parma Youth Academies;	
	• euro 51.500,00 destinati alla Linea B – Call for Ideas UniPR;	
	Le risorse destinate alla Linea A sono finalizzate esclusivamente alla copertura dei costi progettuali delle Academies in ambito universitario e non comprendono il finanziamento di 93 premi per la partecipazione alle attività rivolte agli studenti in mobilità, che sarà erogato tramite un sostegno di Crédit Agricole Italia S.p.A., disciplinato da separato accordo con l’Università degli Studi di Parma;	
	Le Parti prendono atto che:	
	<i>Pagina n. 7 di 14</i>	

	• sono impegnati a budget euro 158.500,00 relativamente alla Linea A;	
	• sono impegnati a budget euro 50.000,00 relativamente alla Linea B.	
	• vengono inoltre introitati euro 1.500,00 relativamente alla medesima	
	Linea B ricompresi a budget nel bando per l'assegnazione di contributi	
	destinati ad attività culturali e sociali di studentesse e studenti per l'anno	
	2026.	
	Art. 5 - Modalità di attuazione dell'accordo	
	Le somme di cui sopra saranno erogate dal Comune all'Università nell'anno	
	2027 in tre fasi temporali:	
	30 aprile - 31 agosto e 31 dicembre.	
	Le Parti danno atto che il rimborso riconosciuto dal Comune non costituisce il	
	corrispettivo di una prestazione di servizi, bensì rappresenta esclusivamente il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Università per	
	la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo, nei limiti	
	dell'importo massimo stabilito.	
	Sono ammissibili esclusivamente i costi direttamente imputabili alle attività	
	progettuali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, collaborazioni	
	esterne, materiali, servizi strettamente necessari alla realizzazione delle	
	iniziative, spese di viaggio, ospitalità, comunicazione, utilizzo di strutture e	
	ogni altro costo effettivamente sostenuto e documentato.	
	Resta esclusa qualsiasi forma di utile, margine economico, o profitto a favore	
	dell'Università, essendo il trasferimento finanziario limitato al mero ristoro	
	dei costi sostenuti per l'attuazione delle attività di interesse pubblico oggetto	
	del presente Accordo.	
	Il Comune si impegna a:	
	Pagina n. 8 di 14	

	• assicurare il coordinamento delle attività progettuali con il palinsesto complessivo degli eventi e delle iniziative programmati nell'ambito di Parma European Youth Capital 2027, al fine di garantirne l'integrazione e la coerenza;	
	• realizzare un'adeguata attività di comunicazione e promozione del progetto;	
	• mettere a disposizione, compatibilmente con la programmazione dell'Ente e previa disponibilità, spazi e sedi comunali idonei allo svolgimento di incontri, eventi e iniziative previste dal progetto;	
	• erogare il rimborso delle spese nella misura massima di euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) che sarà destinato esclusivamente al finanziamento alle “Parma Youth Academies”, secondo le modalità e i termini previsti dal presente accordo;	
	L’Università trasmetterà al Comune una relazione finale contenente:	
	• descrizione delle attività realizzate;	
	• risultati conseguiti;	
	• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) con quadro analitico delle spese sostenute;	
	• dati di partecipazione alle iniziative.	
	Il Comune potrà richiedere ulteriore documentazione amministrativa e contabile ai fini della verifica delle attività finanziate.	
	Il versamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto indicato dall’Università.	
	Art. 6 - Co-finanziamenti ulteriori	
	Le Parti prendono atto che eventuali ulteriori co-finanziamenti indicati nei	
	Pagina n. 9 di 14	

	budget delle singole progettualità fanno riferimento a fondi già nella	
	disponibilità dei docenti responsabili dei progetti,	
	Resta escluso da tali disponibilità un importo aggiuntivo pari a euro 8.000,00	
	relativo alla progettualità “CAPAS Academy”, attualmente in fase di	
	reperimento.	
	Art. 7 - Riservatezza, diffusione dei risultati e utilizzo dei loghi	
	Poiché nell’esecuzione dell’accordo ciascuna delle Parti può venire a	
	conoscenza di informazioni e notizie riservate relative all’altra, esse si	
	impegnano reciprocamente a far uso di tali informazioni solo se ed in quanto	
	funzionali all’esecuzione dell’accordo medesimo, mantenendole in ogni caso	
	strettamente riservate.	
	La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun	
	diritto di usare il nome o altro segno distintivo dell’altra parte (incluse	
	abbreviazioni) per finalità ed attività diverse da quelle oggetto del presente	
	accordo.	
	Il marchio dell’Università potrà essere utilizzato nell’ambito delle attività	
	comuni oggetto del presente accordo nel rispetto delle norme stabilite dal	
	“Regolamento per l'uso del marchio dell'Università degli Studi di Parma”.	
	Lo stemma del Comune potrà essere utilizzato per la realizzazione dei materiali	
	di comunicazione relativi all’evento concordati tra le Parti.	
	Art. 8 – Referenti	
	Per l’attuazione delle attività previste nell’accordo ciascuna delle Parti designa	
	un Referente.	
	Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative, previste dalla vigente	
	normativa, ivi comprese quelle in materia di responsabilità civile e di infortuni,	
	<i>Pagina n. 10 di 14</i>	

	dei propri dipendenti, collaboratori e studenti che, a vario titolo, saranno coinvolti nell’attuazione del presente accordo.	
	Per il Comune è individuato quale Referente la Dott.ssa Emanuela Allegri, Responsabile della SO Giovani del Comune di Parma;	
	Per l’Università è individuata quale Referente la Prof.ssa Isotta Piazza, Prorettrice con delega al Diritto allo studio e ai servizi agli studenti;	
	Art. 9 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	
	Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008, si stabilisce che i datori di lavoro delle parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.	
	Il personale delle parti che si dovesse recare presso le sedi dell’altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria vigenti presso la parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso anche con riguardo al D.lgs. n. 81/2008. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno anche essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, l’impegno ad attenersi.	
	Art. 10 – Durata, recesso, rinnovo e modifica dell’accordo	
	Il presente accordo decorrere dalla data di apposizione dell’ultima sottoscrizione con scadenza al 31/12/2027.	
	Ciascuna della Parti potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio,	
	<i>Pagina n. 11 di 14</i>	

	recedere dal presente accordo. Il recesso dovrà essere esercitato mediante	
	comunicazione scritta da notificare a mezzo Pec. Il recesso ha effetto decorsi	
	10 giorni dalla data di notifica dello stesso. Il recesso non incide sulla parte di	
	accordo già eseguita.	
	Il recesso produce effetti per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già	
	eseguito, inoltre le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività	
	in corso alla data di estinzione dell'accordo.	
	Il rinnovo deve essere approvato dai rispettivi organi competenti secondo le	
	relative procedure interne.	
	Le modifiche al presente accordo, previamente concordate tra le Parti, potranno	
	essere apportate solo in forma scritta e dovranno essere approvate dai rispettivi	
	organi competenti.	
	Art. 11 – Trattamento dei dati personali	
	Le Parti, in qualità di titolari autonomi, s'impegnano reciprocamente a trattare	
	e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico,	
	relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente	
	Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi di cui al D. Lgs. 30/06/2003	
	n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come novellato dal	
	D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante: "Disposizioni per l'adeguamento della	
	normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" e dalla	
	relativa normativa di riferimento.	
	Per l'Università il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli	
	Studi di Parma come sopra individuata, domiciliata e rappresentata.	
	Per il Comune il Titolare del trattamento dei dati personali è dpo-	
	team@lepida.it come sopra individuata, domiciliata e rappresentata.	
	<i>Pagina n. 12 di 14</i>	

Per quanto riguarda l'Università, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale al link dedicato Privacy (<https://www.unipr.it/privacypolicy>).

Per quanto riguarda il Comune, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito ufficiale al link dedicato Privacy Policy (<https://www.comune.parma.it/it/informazioni-gemellaggio/pri-vacy-gdpr>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A, numero di telefono 052140521.

Art. 12 – Normativa di riferimento e Foro competente

Il presente accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'Accordo quadro stipulato tra le Parti, nonché restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti stabiliscono fin d'ora che per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo e che non fosse possibile comporre in via amichevolmente, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.

Art. 13 – Registrazione ed imposta di bollo

Il presente Accordo, in forma di scrittura privata, viene sottoscritto con firma digitale e, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 nr. 241 e ss.mm.ii.

Per il Comune di Parma

Il Sindaco

Per l'Università di Parma

Il Rettore

Prof. Paolo Martelli